COMUNE DI CESENA | U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0110991/2023 del 08/08/2023
Firmatario: ANDREA PISELLI

OGGETTO: NUOVA DEFINIZIONE CAUSE DI ANNULLAMENTO IN REGIME DI AUTOTUTELA.

IL COMANDANTE

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 806 del 23/06/2023, che integralmente qui si richiama, sono state già codificate cause di accoglimento inerenti l'annullamento in regime in autotutela ridefinite alla luce delle novelle normative (es. l'inserimento dell'art. 198bis NCdS), delle sentenze dell'Autorità Giudiziaria e Amministrativa (Giudici di Pace e Tribunali, Prefettura) a cui si rivolgono i cittadini impugnando i verbali della Polizia Locale, secondo la prassi dell'adeguamento al diritto vivente;

RILEVATO che:

1) è nell'interesse pubblico evitare di assumere costi gestionali e amministrativi rispetto a ipotesi di infrazione che, stanti gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati, comporterebbero inutili dispendi di tempo oltre a costi diretti e indiretti in riferimento ai costi di notifica, di personale, gestionali in generale e più in generale nel rispetto dei principi sanciti dalla L. 241/90 e dal D.lgs. 267/2000 in materia di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

2) è però altresì nell'interesse pubblico prevedere, in alcune casistiche, la richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'ente per la notifica e procedimento istruito nei casi di palese mancato rispetto di prescrizioni normative da parte del "trasgressore" al quale, per le motivazioni espresse al punto 1) sia stato accordato comunque l'annullamento in regime di autotutela;

CONSIDERATO quanto sopra rilevato:

- per i verbali in corso di notificazione, in ordine ai quali la stessa non si è perfezionata efficacemente nei tempi utili, si interrompe il procedimento laddove sia dannoso sostenere ulteriori spese a fronte di iter sanzionatorio implicitamente estinto, avuto riguardo in ogni caso al momento di commissione dell'ipotizzata infrazione;
- per i verbali di accertamento di transito in ZTL o corsia riservata ai mezzi pubblici dei veicoli in uso a persona invalida, taxi, noleggio con conducente, trasporto che non abbiano provveduto ad accreditarsi a rigor di norma presso il sito "Sportello Facile" del comune di Cesena o qualora da parte dei titolari del diritto al transito sia stato erroneamente comunicato un numero di targa difforme (es: inversione di numero o di una lettera della targa), è previsto il rimborso delle spese sostenute per procedimento e notifica postale relativi all'atto notificato;
- il pagamento dovrà essere assolto attraverso apposito link presente nel sito del Comune di Cesena alla pagina "Servizi on-line-Polizia Locale";

RITENUTA la propria competenza in materia in virtù del provvedimento di attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore di Polizia Locale da parte del Sindaco di P.G.N. 140701/12 del 05/10/2021;

LETTI gli artt. 200 D.lgs 285/92, 383 DPR 495/92, 21*quinquies*, 21*octies* e 21*nonies* L. 241/90;

DETERMINA

1) Che sono causa di annullamento in regime di autotutela:

a) Per i verbali in corso di notificazione, in ordine ai quali la stessa non si è perfezionata efficacemente nei tempi utili, per i quali si interrompe il procedimento laddove sia dannoso sostenere ulteriori spese a fronte di iter sanzionatorio implicitamente estinto, avuto riguardo in ogni caso al momento di commissione dell'ipotizzata infrazione;

b) Preavviso/Verbale in cui risulta mancante o erronea l'indicazione delle modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta;

c) Preavviso/Verbale in cui risulta mancante o erronea l'indicazione dell'esposizione dei fatti oggetto dell'accertamento;

d) Preavviso/Verbale in cui risulta mancante o erronea l'indicazione dell'autorità competente a decidere sul ricorso;

e) Verbale elevato a veicolo di proprietà di un invalido titolare di pass invalidi regolarmente rilasciato ai sensi dell'art. 188 NCdS, qualora esso abbia transitato in zona a traffico limitato nel Comune di Cesena o in corsie riservate a determinate categorie di veicoli (taxi, bus). Sono causa di annullamento in autotutela anche verbali elevati a veicoli non di proprietà del titolare pass invalidi qualora sia dimostrato il trasporto dell'invalido nel momento dell'accertamento della violazione o se il veicolo è registrato come al servizio dell'invalido presso il data base del comune che regolamenta gli accessi nelle ZTL e nelle corsie riservate. Tale presenza presso la banca dati del Comune può avvenire in modo permanente con comunicazione ufficiale o se si tratta di veicolo di non residente con le modalità descritte nella segnaletica posta ai varchi di accesso. Se il pass invalidi rilasciato è permanente ed è rilasciato attraverso il riconoscimento della legge 104/92 (art. 3) con verbale di una commissione medica, ai fini dell'annullamento in autotutela del verbale la scadenza del pass non è rilevante ai fini del ritiro dell'atto.

f) Verbale elevato a veicolo in possesso di pass di accesso alla ZTL o alle corsie riservate, rilasciato a qualunque titolo e/o a qualunque categoria di utenti, dagli uffici comunali erroneamente fotografato dal sistema elettronico di gestione della ZTL (errore od omissione di inserimento targa da parte dei competenti uffici)

g) Verbale elevato a veicolo in possesso di pass provvisorio per il transito/accesso nelle aree ZTL, quindi erroneamente fotografato dal sistema Icarus (errore od omissione di inserimento targa da parte dei competenti uffici)

h) Verbale elevato a veicolo che è transitato accedendo nelle aree ZTL nei 5 gg antecedenti all'avvenuto rinnovo di pass permanente di transito/accesso

i) Verbale contenente una lettura errata della targa: la targa riportata in verbale è diversa da quella fotografata in quanto lo stesso è autorizzato ed inserito in lista bianca

j) Verbale relativo a veicolo che dalla fotografia, dopo la notifica, si è appurato una targa o nazione non chiara o certa (oppure non vi è corrispondenza tra la targa ed il tipo di veicolo)

k) Verbale elevato a veicolo che avendo transitato/acceduto in zona ZTL abusivamente, era già stato sanzionato da altro verbale Icarus (stesso varco, veicolo e giorno)

l) Verbale relativo a veicolo in cui la procedura d'importazione delle fotografie dal sistema Icarus risulta incompleta in quanto manca di una fotografia (della targa e/o del contesto)

m) Verbale a veicolo locato/proprietà/in uso ad Enti/Società previste come autorizzate al transito in ZTL senza particolari permessi (ENEL ,TELECOM, HERA, POSTE ecc)

n) Verbale a veicolo a noleggio con conducente quindi autorizzato al transito in ZTL al pari dei TAXI oppure TAXI

o) Verbale a veicolo locato/di proprietà/in uso a Forze di Polizia o Enti Pubblici (Ministeri ecc…) quindi autorizzato al transito in ZTL senza particolari permessi

p) Verbale elevato a medico del servizio di continuità assistenziale della AUSL con veicolo privato in uso istituzionale per visita domiciliare

q) Verbale elevato a utente che ha sporto regolare denuncia/querela per clonazione della targa all'Autorità Giudiziaria

r) Verbale elevato a veicolo con targa di prova, quest'ultima in possesso di pass per il transito/accesso nella aree ZTL quindi erroneamente fotografato dal sistema Icarus

s) Verbale elevato a veicolo che ha transitato/acceduto abusivamente ed era già stato sanzionato da pattuglia presente sul territorio con verbalizzazione e contestazione immediata

t) Verbale elevato a veicolo che dalla fotografia del sistema Icarus transitava anteriormente quindi in uscita dal varco

u) Verbale elevato a veicolo che nella fotografia è diverso per targa e/o modello da quello che il sistema ha importato e verbalizzato

v) Revoca del provvedimento in regime di autotutela per sopravvenuta mutazione della cognizione di fatto per altra causa (art 21*quinquies* L. 241/90)

w) Annullamento dei verbali ad eccezione del primo in applicazione dell'art. 198bis del Nuovo Codice della Strada, quando il primo verbale è stato notificato/contestato per primo rispetto ai verbali di codesto organo di polizia, con i quali è stata accertata la medesima violazione per lo stesso veicolo. Nel caso, i verbali verranno annullati ad eccezione del primo che sarà pagato al triplo del minimo edittale più le spese di notifica di tutti gli altri. Tale procedura potrà aprirsi con istanza presentata alla Polizia Locale dal trasgressore o coobbligato in solido.

z) Preavviso di accertata violazione ai sensi dell'art. 7, 158, 157 (divieto di sosta e fermata) elevato a veicolo nello stesso giorno (stessa data) e nello stessa posizione (stesso civico), se già precedentemente sanzionato per la stessa violazione.

2) per i verbali di accertamento di transito in ZTL o corsia riservata ai mezzi pubblici dei veicoli in uso a persona invalida, taxi, noleggio con conducente, trasporto merci i quali titolari non abbiano provveduto ad accreditarsi a rigor di norma presso il sito "Sportello Facile" del comune di Cesena o qualora da parte dei titolari del diritto al transito sia stato erroneamente comunicato un numero di targa difforme (es: inversione di numero o di una lettera della targa), è previsto il rimborso delle spese sostenute per procedimento e notifica postale relativi all'atto notificato. Il pagamento dovrà essere assolto attraverso apposito link presente nel sito del Comune di Cesena alla pagina "Servizi on-line-Polizia Locale";

3) Di dare atto che i responsabili delle procedure sanzionatorie sono riportati in separati atti organizzativi a cui si rimanda

4) Di dare atto che il responsabile dell'Ufficio Contenzioso istituito presso il 4° Reparto Procedure Amministrative dovrà far pervenire con cadenza trimestrale report sintetici sull'attività di annullamento in regime di autotutela, evidenziando il numero dei verbali viziati, i relativi vizi e le generalità dell'agente accertatore.